NORME PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA LO STATO E LA CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA

Art. 31 (Allegato Intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa Apostolica in Italia)

Ulteriori intese

1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'intesa stessa. 2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunita' di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. 3. Alle modifiche si procedera' con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. 4. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti della Chiesa Apostolica in Italia con lo Stato, verranno promosse, previamente in conformita' all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Versione in vigore dal 22 agosto 2012, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia
Estremi	Legge 30 luglio 2012, n. 128
Partizione	Allegato Intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa Apostolica in Italia
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2012

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-regolazione-dei-rapporti-tra-lo-stato-e-la-chiesa/allegato-intesa-tra-la-repubblica-italiana-e-la-chiesa-apost-art-31-ulteriori-intese

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it